



PROPOSTE EMENDATIVE CITTADINANZATTIVA SU A.C. 2617 RECANTE "DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE, DELL'IMPRESA SOCIALE E PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE" – ART. 2 E ART. 5.

ART. 2.(Principi e criteri direttivi generali), lettera l)

MOTIVAZIONI

L'emendamento mira a valorizzare "il lessico della sussidiarietà" contenuto nell'articolo 118, ultimo comma, della Costituzione, mutuando di là il riferimento all'**interesse generale** e quello al **primato delle attività**, dell'autonoma iniziativa, quali elementi peculiari e definatori della cittadinanza attiva.

Ma quali sono gli elementi peculiari e definatori delle organizzazioni di cittadinanza attiva? Si è operato per la promozione e la tutela dei diritti? O per dare sostegno e supporto a soggetti deboli e/o in difficoltà? O per prendersi cura di beni collettivi (es. acqua, parchi, edifici e monumenti pubblici: cioè quelli che studiosi e pubblicistica da tempo intendono per *beni comuni*)?

Quando, e solo quando, le finalità di un soggetto di cosiddetto terzo settore si concretizzano in attività autonome di attori sociali volte a realizzare l'interesse generale, definito da quegli elementi peculiari e definatori che sono stati sopracitati - **tutela dei diritti, sostegno a soggetti deboli e/o in difficoltà, cura di beni collettivi** -, allora ha un senso che le istituzioni intervengano per favorire e sostenere.

Ne discende il primato delle attività sui soggetti, ma anche sulle finalità dichiarate dai soggetti medesimi. Riteniamo, infatti, che si debba porre l'accento non sulle organizzazioni come tali, e neanche sulle finalità astratte contenute negli Statuti di ciascuna, ma sulle attività concrete che le stesse organizzazioni realizzano, distinguendo fra quelle effettivamente promosse per l'interesse generale, e in quanto tali meritevoli del favore e del sostegno delle istituzioni, e quelle che, pur ugualmente legittime, nulla hanno a che fare con l'interesse generale. Per non parlare dei casi in cui, dichiarando finalità di interesse generale, si realizzano invece attività, come anche la cronaca dei tempi recenti insegna, che non solo non riguardano la sfera pubblica, ma che nascondono interessi economici delittuosi e speculatori.

Ma come si fa a verificare che le attività messe in campo da un soggetto che si definisce di terzo settore e che dichiara finalità di interesse generale realizzino **realmente** l'interesse generale? Occorre procedere a **una valutazione delle attività che sia operata sulla base di criteri oggettivi e predefiniti**, piuttosto che, come avviene spesso, a posteriori e in maniera autoreferenziale (si richiama, a titolo esemplificativo, la proposta avanzata da Fondaca, www.fondaca.org, di un Codice delle attività di interesse generale, in grado di rendere ricca e oggettiva la valutazione delle attività).

Inoltre è necessario, per qualificare un'attività come di interesse generale, che **la valutazione si realizzi in relazione ai beneficiari dell'attività stessa**, e non soltanto ai donatori, pubblici o privati, spesso considerati gli unici rispetto ai quali corra l'obbligo di "render conto". Per questo si ritiene insufficiente

una forma di rendicontazione delle attività svolte che si realizzi, come avviene nel caso dei contributi pubblici, solo sulla base della regolarità formale degli impegni assunti e non della valutazione sostanziale dei risultati ottenuti nei confronti dei beneficiari di un progetto o di una iniziativa.

PROPOSTA EMENDATIVA

Per le ragioni fin qui dette, chiediamo che l'articolo 2, lettera l), sia modificato come segue:

“individuare specifiche modalità atte a verificare che le attività realizzate siano di interesse generale, attraverso la predisposizione di criteri oggettivi e predefiniti, nonché apposite procedure di valutazione, da realizzare anche con il concorso dei beneficiari degli interventi, al fine di vincolare le erogazioni delle misure fiscali e di sostegno economico di cui all'articolo 6”.

ART. 5 (Servizio civile universale), comma 1., lettera a)

MOTIVAZIONI

Il Servizio civile, che già dall'atto della sua istituzione fa riferimento espresso **all'articolo 118, u.c., della Costituzione**, è senz'altro uno strumento per la sussidiarietà. Per questo, Cittadinanzattiva ha salutato con grande favore l'accento posto, fin dalle Linee-guida, sul consolidamento e il rilancio dell'istituto, rispetto al quale si immaginava che si procedesse nella direzione del “diritto all'accesso” per tutti i giovani interessati, di un investimento economico significativo, ma che si innovassero anche il significato e la finalità stessi dell'istituto. Sull'una e sull'altra cosa l'attuale impianto normativo presenta, invece, confini ancora troppo prudenziali. Sul Servizio civile sarebbe, invece, questa l'occasione propizia per normarvi non più, o non più solo, in riferimento all'articolo 52 della Costituzione, che richiama la storia pregressa dell'obiezione di coscienza, ma in riferimento all'articolo 118, u.c. L'auspicio risulta rafforzato dal fatto che, per rilanciare il tema, **si sia scelta come piattaforma di dibattito la riforma del terzo settore**, appunto, e non altro, e tiene in conto quello che il Servizio è stato fin da subito: da parte dello Stato, una delle forme migliori con cui si è realizzato l'obbligo di sostenere l'iniziativa civica e da parte dei giovani una modalità concreta per sperimentare obiettivi di sviluppo civile. Sia nell'uno sia nell'altro caso, si teme la perdita di questo respiro ampio, con l'irrigidimento “dall'alto” dei criteri – si può immaginare prevalentemente formali – che presiedono all'accreditamento dei soggetti: mentre a contare è il principio della libera scelta dei giovani che, per il loro Servizio civile, devono poter selezionare i progetti presentati in autonomia dalle organizzazioni, non più necessariamente quelle più grandi, ma quelle capaci di attività più rilevanti e attrattive, in una dinamica virtuosa di domanda e offerta.

PROPOSTA EMENDATIVA

Alla lettera A) del comma 1, modificare come segue “istituzione del Servizio civile universale, ai sensi dell'articolo 118, ultimo comma, della Costituzione”